

Modifiche al Regolamento di previdenza 2024

Il Consiglio di fondazione ha modificato il Regolamento di previdenza con effetto dal 1° gennaio 2024. Le modifiche tengono conto, in particolare, della riforma AVS 21 e della nuova legge sulla protezione dei dati. Si è inoltre cercato di concedere agli assicurati una flessibilità ancora maggiore. Qui di seguito sono elencati tutti gli adeguamenti. Per i dettagli si rimanda al Regolamento di previdenza:

Art. Cosa è cambiato

Il termine "età di pensionamento" è stato sostituito in tutto il Regolamento con il termine "età di riferimento", già noto dalla riforma AVS.

Art. 9a cpv. 7 Oltre alla Fondazione FAR, ora anche altre organizzazioni possono stipulare accordi con la Cassa pensioni Avanea per proporre modelli simili.

Art. 9b La precedente Appendice II al Regolamento di previdenza (prosecuzione dell'assicurazione volontaria dopo i 58 anni ai sensi dell'art. 47a LPP) è stata integrata nell'art. 9b. È stata definita una commissione amministrativa annuale fissa di CHF 150.00.

Art. 9c È stata creata una nuova opzione per l'assicurazione volontaria (adesione esterna). I costi amministrativi sono stati fissati a CHF 150.00 all'anno.

Art. 12
cpv. 2 e 5 In base alla nuova legge sulla protezione dei dati sono stati precisati l'obbligo di fornire informazioni delle persone assicurate e le disposizioni sulla conservazione dei dati.

Art. 15 Il pensionamento è ora possibile in massimo 5 fasi. In caso di pensionamento parziale, il diritto alla prestazione corrisponde all'entità della riduzione del salario.

Art. 18 cpv. 2 Durante il periodo di differimento, la persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento il godimento parziale della prestazione pensionistica, a condizione che continui a svolgere un'attività lavorativa.

Art. 18 cpv. 4 Ora è prevista la restituzione di eventuali riscatti di capitale in caso di decesso durante il periodo di differimento della pensione.

Art. 19 È stato stabilito che per i pensionamenti gradualmente sono possibili al massimo 3 prelievi parziali di capitale.

Inoltre, è stato creato un nuovo modello pensionistico 90/90. È ora possibile optare per una pensione ridotta prima del pensionamento, al fine di ottenere una pensione costante per il coniuge in caso di decesso.

Art. 32 cpv. 5
Art. 33 cpv. 5 Precisazione: Il beneficio del partner per il capitale in caso di decesso è possibile anche senza precedente convivenza.

Art. 32 cpv. 6 I riscatti effettuati prima dell'adesione alla Cassa pensioni Avanea vengono versati sotto forma di capitale in caso di decesso, a condizione che le relative ricevute siano state presentate durante la vita.

- Art. 33 In caso di decesso, tutte le persone assicurate attive hanno diritto a un capitale in caso di decesso aggiuntivo fisso di CHF 10'000.00. Il piano di previdenza del datore di lavoro può prevedere un capitale in caso di decesso aggiuntivo più elevato.
- Art. 43 cpv. 5 Il nuovo riscatto di pagamenti compensativi effettuati a seguito di divorzio è sempre stato possibile, ma nel nuovo regolamento è stato disciplinato in modo esplicito.
- Art. 48 cpv. 2 Anche le persone disabili hanno ora la possibilità di riscattare le prestazioni (di vecchiaia) complete.
- Art. 55 La riassicurazione è stata precedentemente trattata nell'Art. 56 con il titolo Protezione dei dati.
- Art. 56 In questo articolo sono state regolamentate precisazioni sui temi della raccolta dei dati, dell'obbligo di riservatezza e della protezione dei dati. Potete trovare maggiori informazioni nel nostro sito web.